ORIGINALE

(n. 03/0110/00 cat.)

Allegato A alla delib.
n. 89/00 del 20.3.90

Comune di NERVIANO

Provincia di (MILANO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

(Aggiornato con la legge della Regione Lombardia 31-1-87 n. 9)

CASA EDITRICE
F. APOLLONIO & C.
Brescia 1987

CASA EDITRICE
I.C.A.
1987

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura del servizio

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 58 - comma 6° - del T.U. approvato con D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art. 2

Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

— dagli articoli 105 e 113 del T.U. approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, rimasti in vigore in virtù del 2° comma dell'articolo 145 del T.U. di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

— dalle norme del T.U. sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo Regolamento di esecuzione;

— dalle Leggi n. 62 del 14 febbraio 1974 e n. 294 dell'agosto 1974;

— dagli articoli 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;

— dai Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;

— dall'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

— dalla legge regionale 31 gennaio 1987, n. 9.

Art. 3

Commissione consultiva

E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione comunale, una Commissione tecnico-consultiva presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall'Assessore all'uopo delegato e composta dagli altri seguenti membri:

1) due Consiglieri comunali nominati dal Consiglio comunale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
2) il Comandante del Corpo Vigili Urbani;
3) un rappresentante dei titolari di licenza di autonoleggio rilasciata dal Comune, designato dai titolari stessi. *

In mancanza della designazione di cui al comma precedente entro il termine perentorio all'uopo fissato, la nomina del membro di cui sopra sarà effettuata dal Consiglio comunale.

Funge da Segretario della Commissione il Segretario comunale o suo delegato.

La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri oltre al Presidente.

Art. 4

Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

Art. 5

Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Il Consiglio comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3 e tenute presenti le disposizioni emanate in merito dal Ministero dei Trasporti e dagli altri organi competenti, stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio

* o in assenza da un rappresentante delle Organizzazioni Prov.li di categoria del settore autonoleggiatori più rappresentative-

da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro.

L'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24-7-1977.

Art. 6

Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e di targa.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, la Licenza comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 7

Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della licenza

I titolari di licenza hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Municipale, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 8

Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche

1° CASO (1)

E' fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.

2° CASO (1)

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza.

Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'art. 105 del R.D. 8-12-1933 n. 1740, tra quelli di minore importanza.

---

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

Le località di stazionamento sono le seguenti:

.....

.....

.....

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi, ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 9

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

1) di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
2) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
3) compiere atti contrari alla decenza;
4) fare schiamazzi o rumori molesti;
5) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
6) mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 10

Tariffe e condizioni di trasporto

Con deliberazione della Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, sono fissate le tariffe, tenuto conto del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Esse sono pure comunicate, a cura dell'Ufficio comunale di Polizia Urbana, all'Azienda di Promozione Turistica e agli Uffici di informazione e accoglienza turistica.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile, ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II
LICENZA COMUNALE

Art. 11

Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, è stabilito dal Consiglio comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3. Il relativo atto deliberativo è sottoposto alla approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24-7-1977.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte della Amministrazione Comunale.

Art. 12

Rilascio delle licenze

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria la licenza comunale.

La assegnazione della licenza è demandata alla Giunta municipale nei limiti stabiliti dalle norme del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 sentita la Commissione di cui all'art. 3 e viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli 17 e 18.

Il Sindaco provvede a dar esecuzione alla deliberazione della Giunta municipale.

Nella licenza, oltre al numero dell'autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

In sede di assegnazione di licenze di nuova istituzione la medesima persona fisica o giuridica non può essere assegnataria di più di una sola licenza.

Il vincolo di una sola licenza per persona fisica o giuridica opera anche per i casi in cui a seguito di rinuncia, revoca o decadenza si debba procedere alla riassegnazione di licenze già intestate a precedenti titolari.

Art. 13

Procedura preliminare per la assegnazione della licenza

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una licenza o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti il Sindaco cura la pubblicazione dell'avviso di cui sopra per una volta sui giornali quotidiani di interesse nella Provincia di appartenenza del Comune.

Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 14

Requisiti generali per ottenere la licenza comunale

Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente — compreso il numero di codice fiscale — e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) capacità finanziaria;
3) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza di questo Comune;
4) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti n. 1) e n. 4) precedenti si intendono riferiti all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;

2) impegno a non esplicare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
3) di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta della Amministrazione Comunale.

Art. 15

Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio con autobus

In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 14 coloro che intendono ottenere la licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta; oppure dalla esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
d) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

Art. 16

Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di autonoleggio con autobus

La licenza per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chiunque:

a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di prece-

dente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;

e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 17

Titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di autonoleggio mediante autobus

La preferenza per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus spetta a:

a) titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
b) cooperative o consorzi di imprese del settore;
c) concessioni di pubblico servizio di trasporto;
d) maggior rispondenza del servizio proposto alle esigenze e alle necessità dei residenti nel comune.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art. 18

Titoli di preferenza per la assegnazione della licenza di autonoleggio con autovettura

Al fine del rilascio della licenza comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento nell'ordine di importanza:

- la specifica professionalità;
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
- maggior rispondenza del servizio proposto alle esigenze e alle necessità dei residenti nel comune;
- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'Autorità comunale;
- l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro Comune.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Art. 19

Decisioni in merito alla graduatoria

Ogni definitiva decisione in merito alla graduatoria formulata in via meramente consultiva dalla Commissione è rimessa alla Giunta Municipale.

Art. 20

Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, deve presentare — entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione — la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli n. 14 e 15.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova — entro il predetto termine di sessanta giorni — di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa e esibire altresì i seguenti documenti:

— licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, o certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;

— certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 860 del 25 luglio 1956.

Qualora trattasi di Società è anche richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

Art. 21

Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 3 mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna della licenza all'interessato resta tuttavia subordinata:

— alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;

— alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui

rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Commissione comunale, come disposto dall'art. 31 del presente Regolamento.

La licenza comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 22

Durata e validità della licenza

La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 14-15-16 e 20 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dalla licenza.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Art. 23

Trasferimento della licenza

Il trasferimento della licenza di autonoleggio è autorizzato dalla Giunta Municipale nei seguenti casi:

A) *Trasferimento della licenza di autovettura*:

1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare;
2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
3) cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
4) fusione o incorporazione di società;
5) in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.
   L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio della licenza, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività. Tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale prevista dagli articoli 81 - comma 3° - del T.U. approvato con D.P.R. 15-6-1959 e n. 481 del relativo regolamento di esecuzione;
6) in caso di revoca della patente, disposta ai sensi dell'articolo 91 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

B) *Trasferimento della licenza di autobus*:

1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare purchè siano trascorsi cinque anni dal rilascio della licenza;

2) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni dalla data del rilascio;

3) fusione o incorprazione di società;

Sia che trattasi di trasferimento di licenza di autovettura, sia che trattasi di trasferimento di licenza di autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di essere in possesso dei rispettivi requisiti voluti dal presente Regolamento.

Art. 24

Voltura della licenza in caso di morte del concessionario

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del vigente Codice Civile, la voltura della licenza è accordata dalla Giunta Municipale a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

La voltura potrà, inoltre, essere autorizzata a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei voluti requisiti.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento del 18° anno di età da parte del minore, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art. 25

Disposizioni « antimafia »

Il rilascio della licenza è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 nonché negli artt. 10-ter e 10-quater della Legge 31-5-1965, n. 575 e successive modificazioni.

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

Art. 26

Esercizio della licenza

Al titolare della licenza, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 27

Responsabalità del titolare della licenza

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fà carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

Art. 28

Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 29

Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 10.

Art. 30

Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 31

Visite e verifiche

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima della ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte della commissione di cui all'art. 3.

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco.

La Commissione riscontrerà se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed effetti del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere, attraverso il Comando dei Vigili Urbani alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Ove, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

Art. 32

Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso

di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;

b) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;

c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 30 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;

d) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 10;

e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

g) visitare deligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Urbana, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;

2) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;

5) portare animali propri nell'autoveicolo;

6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;

7) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;

8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 33

Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 34

Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

Art. 35

Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 32 del presente Regolamento, il titolare di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare — durante la effettuazione dei singoli viaggi — prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: « per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio » ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;

c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio.

TITOLO IV

DECADENZA - REVOCA SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Art. 36

Decadenza della licenza

La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
c) per fallimento del titolare.

Art. 37

Revoca e sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 26;
c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'art. 25.

h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;

i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento;

l) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la licenza;

n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dalla Giunta Municipale sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il Sindaco, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Art. 38

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza

I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione — con avviso notificato appositamente — all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Entrata in vigore del Regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 40

Modifiche al presente Regolamento

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale a' sensi art. 85 D.P.R. n. 616 del 24-7-1977.

Art. 41

Penalità

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle licenze, le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 114 del R.D. 8-12-1933 n. 1740, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di Legge o di Regolamento sulla circolazione stradale.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.

1. Natura del servizio pag. 3
2. Fonti normative 3
3. Commissione Consultiva 4
4. Competenza e vigilanza sul servizio 4
5. Tipo e caratteristiche degli autoveicoli 4
6. Contrassegni e documenti per la circolazione 5
7. Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare della licenza 5
8. Divieto o facoltà di stazionamento su aree pubbliche 5
9. Atti vietati agli utenti del servizio 6
10. Tariffe e condizioni di trasporto 6

TITOLO II
LICENZA COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART.

11. Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente pag. 7
12. Rilascio delle licenze 7
13. Procedura preliminare per la assegnazione della licenza 8
14. Requisiti generali per ottenere la licenza comunale 8
15. Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio con autobus 9
16. Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di autonoleggio con autobus 9
17. Titoli preferenziali per la assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus 10
18. Titoli di preferenza per la assegnazione della licenza di autonoleggio con autovetture 10

19. Decisioni in merito alla graduatoria pag. 11
20. Documenti da presentare 11
21. Inizio del servizio 11
22. Durata e validità della licenza 12
23. Trasferimento della licenza 12
24. Voltura della licenza in caso di morte del concessionario 13
25. Disposizioni « antimafia » 13

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

ART.

26. Esercizio della licenza pag. 15
27. Responsabilità del titolare della licenza 15
28. Sostituzione degli autoveicoli 15
29. Prezzo del servizio 15
30. Interruzione del servizio e diritto al pagamento 16
31. Visite e verifiche 16
32. Comportamento in servizio 16
33. Manutenzione dei veicoli 18
34. Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio 18
35. Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus 18

TITOLO IV

DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE LICENZA

ART.

36. Decadenza della licenza pag. 19
37. Revoca e sospensione della licenza 19
38. Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della licenza 20

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.

39. Entrata in vigore del Regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune pag. 21
40. Modifiche al presente Regolamento 21
41. Penalità 21